



Decreto Dirigenziale n. 19 del 31/01/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 20 - Contenzioso e Normativa tributaria

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N. 28 DEL 24/01/2023. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ART. 5 DELLA L. 31/08/22 N.130 E ART. 52 DELLA L.R. 29/12/22 N. 18.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a. l'art. 5 comma 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari" prevede la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b. il citato art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 al comma 2 prevede la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c. ai sensi dell'art. 5 della Legge 130/2022 sono escluse dalla definizione agevolata le controversie di cui al comma 6 dello stesso articolo;
- d. la Legge n. 130/2022 prevede che ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- e. la Legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 18 all' Art. 52 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione) prevede che "Ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario) la Giunta regionale, con delibera, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione";
- f. con delibera n. 28 del 24/01/2023 la Giunta regionale ha formulato l'indirizzo, ai fini dell'attuazione dell'art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 e dell'art. 52 della Legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 18, che possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Campania, per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 130/2022, e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva;
- g. con la citata delibera n. 28/2023 la Giunta ha precisato che:
 1. sono definibili le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali la Regione Campania risulti:
 - integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3;
 - soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 2. la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione previo pagamento dell'importo dovuto;

Considerato che:

con la citata delibera n. 28 del 24/01/2023 la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la definizione, con proprio atto, delle ulteriori modalità dettagliate con riferimento, in particolare all' approvazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari, alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di versamento delle somme dovute nonché alle modalità di raccordo con l'Avvocatura regionale e con le Direzioni Generali competenti per le singole entrate tributarie, precisando che la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione della domanda alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria.

Ritenuto:

- a. di dover approvare le ulteriori modalità dettagliate per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ai sensi dell'art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e art. 52 legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 di cui all'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di dover approvare il modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ai sensi dell'art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e art. 52 legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, di cui all'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- c. di dover approvare le istruzioni per la compilazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ai sensi dell'art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e art. 52 legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, di cui all'allegato C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla UOD Contenzioso e Normativa Tributaria

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare le ulteriori modalità dettagliate per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ai sensi dell'art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e art. 52 legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 di cui all'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ai sensi dell'art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e art. 52 legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, di cui all'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le istruzioni per la compilazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ai sensi dell'art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e art. 52 legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 di cui all'allegato C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere il presente decreto, all'Assessore al Bilancio, all'Avvocatura regionale ed a tutte le Direzioni Generali ed Uffici equiparati, al B.U.R.C per la pubblicazione nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" nel sito istituzionale della Regione Campania.

Antonietta Mastrocola